

Numero
2078

aa

1

Bellinzona
26 aprile 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Giovanni Berardi
e cofirmatari
Per il Gruppo il Centro
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 35.23 del 24 febbraio 2023

Diga del Lucendro: come stanno le cose? Il DFE riferisca in Gran Consiglio sugli ostacoli per l'accordo con il Canton Uri

Signori deputati,

la vostra interrogazione pone una serie di interrogativi in merito alla vertenza in corso tra il Cantone Ticino e il Canton Uri sulle quote di proprietà degli impianti idroelettrici del Lucendro e quindi sul tema del rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque.

Gli impianti del Lucendro e i bacini imbriferi che li alimentano si trovano integralmente su territorio ticinese. Ciò significa che tutta l'acqua che viene utilizzata negli impianti del Lucendro cade su territorio ticinese. Il 55% della superficie del bacino imbrifero si trova a nord dello spartiacque ed il 45% a sud. Parte delle acque utilizzate negli impianti, se non fosse captata e convogliata negli impianti, defluirebbe naturalmente verso nord e giungerebbe nel Canton Uri, facendolo tuttavia dopo un salto significativo di oltre 235 m, in territorio ticinese, aspetto questo rilevante nell'ambito della vertenza con il Canton Uri. In effetti una parte del bacino imbrifero della Reuss si trova su territorio ticinese; il confine fra il Cantone di Uri e quello del Ticino si trova come minimo oltre 235 metri più in basso rispetto ai punti in cui l'acqua che defluirebbe verso nord viene captata e convogliata negli impianti del Lucendro. Per contro il salto dell'acqua utilizzata negli impianti del Lucendro che defluirebbe naturalmente verso sud (bacino imbrifero della Foss) è interamente in territorio ticinese.

Gli impianti del Lucendro sono stati realizzati e fino ad ora gestiti sulla base di due distinte concessioni, entrambe rilasciate negli anni quaranta all'allora Atel, una dal Cantone di Uri e una dal Cantone Ticino. Dopo essere state rinnovate per ulteriori quarant'anni negli anni ottanta, entrambe le concessioni, che prevedono alla loro scadenza il diritto di riversione a favore dell'ente concedente, giungono a scadenza il 31 dicembre 2024. Attuale titolare di entrambe le concessioni e proprietaria degli impianti è la Lucendro SA, di proprietà di AET che ha acquistato la società Alpiq Hydro Ticino SA da Alpiq nel 2015.

Come noto nel 2013 entrambi i Cantoni hanno deciso di esercitare il diritto di riversione alla scadenza delle rispettive concessioni. Per quanto concerne il Ticino, richiamiamo la decisione del Gran Consiglio del 17 dicembre 2013 con cui è stata respinta, sulla base del messaggio governativo n. 6858 del 15 ottobre 2013, la domanda di rinnovo della concessione presentata nel 2009.

Le tematiche riguardanti le concessioni e gli impianti che utilizzano acque intercantionali sono disciplinate dal diritto federale ed in particolare dalla Legge sull'utilizzazione della forza idrica (LUFİ) secondo cui la forza idrica è il prodotto fra la quantità d'acqua e il salto utilizzato dagli impianti. Di particolare rilievo per il caso del Lucendro sono gli art. 6 e 68 LUFİ, che qui riprendiamo.

Art. 6 LUFİ

¹Quando si tratta di utilizzare una sezione di corso d'acqua, situata nel territorio di più Cantoni o, con un solo e medesimo impianto, più sezioni situate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non riescano a mettersi d'accordo, decide il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) dopo aver sentito i Cantoni.

²Esso terrà equamente conto della legislazione dei Cantoni interessati, non che dei vantaggi e dei danni risultanti dall'impresa a ciascuno di essi.

³Quando l'impianto idraulico progettato, per il mutamento del corso d'acqua o per l'occupazione del suolo, alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d'esistenza della popolazione di un Cantone, il Dipartimento non accorderà la concessione se non col consenso del Cantone stesso.

Art. 68 LUFİ

¹Se le sezioni di corsi d'acqua utilizzate si trovano sul territorio di più Cantoni, gli impianti idraulici sottoposti al diritto di riversione diventano proprietà di questi Cantoni. La parte di ciascun Cantone nella proprietà è calcolata secondo la proporzione in cui esso contribuisce alla produzione della forza idrica.

²Se i Cantoni non riescono a mettersi d'accordo sull'utilizzazione ulteriore e sulla parte che spetta a ciascuno di essi, decide il Dipartimento (art. 6).

1. Può il Consiglio di Stato presentare un istoriato che ripercorra cronologicamente l'evoluzione della situazione a partire dalla prima concessione, in particolare negli anni immediatamente precedenti il 1979 e in quelli successivi fino ai giorni nostri?

Per quanto concerne gli eventi antecedenti al 2013, rinviamo al messaggio n. 6855 del 15 ottobre 2013, in cui è contenuta una sufficiente descrizione degli avvenimenti intercorsi dalla realizzazione degli impianti negli anni quaranta, alla decisione coordinata del dicembre 2013 di respingere la domanda di rinnovo e di far valere il diritto di riversione.

Dopo l'acquisto nel 2015 da parte di AET della società con tutti gli impianti del Lucendro, sono intercorse delle discussioni e degli incontri con il Canton Uri che rivendicava in un primo tempo la partecipazione diretta già nell'attuale Lucendro SA.

A partire da giugno 2017, con il nuovo responsabile del Dipartimento urano competente, la discussione si è focalizzata su una bozza d'accordo simile a quanto fatto con le FFS per l'impianto Ritom. In questo ambito sono emerse importanti divergenze sui contenuti da dare a questo accordo di principio anche perché è mancata la necessaria chiarezza da parte del Canton Uri in merito al ruolo che intendeva assumere negli impianti del Lucendro dopo il 2024.

In un primo tempo Uri ha indicato di voler ottenere una partecipazione maggioritaria nella nuova società comune, riservandosi però di cedere a terzi (in particolare alla società privata EWA) una partecipazione. Poi, senza particolari comunicazioni nei confronti del Ticino, il 26 gennaio 2021 il governo urano presentava un messaggio al suo Parlamento con cui richiedeva di rilasciare alla EWA, società anonima, la concessione per le acque urane della Lucendro e di avallare una serie di richieste nei confronti del Ticino miranti a ottenere diritti su tutta la cascata della Leventina.

Questa soluzione non è secondo il Consiglio di Stato sostenibile in base alle disposizioni della Legge sulle forze idriche (LUFİ) che disciplinano le tematiche riguardanti le concessioni e gli impianti che utilizzano acque intercantonali e sarebbe lesiva degli interessi del Cantone Ticino. Non è quindi stato possibile, nonostante il dialogo ricercato dal Governo, trovare una soluzione condivisa. Si osserva come da parte sua il Governo ticinese non ha mai rifiutato il dialogo, ma ha sempre evidenziato di non poter accettare richieste lesive della titolarità delle acque pubbliche sul proprio territorio.

In particolare il Consiglio di Stato ha sempre evidenziato come occorresse perseguire soluzioni sostenibili dal punto di vista giuridico, coerenti con la politica energetico-climatica cantonale e federale e che permettessero un utilizzo razionale della produzione idroelettrica indigena a beneficio di tutte le parti in causa.

2. Quali tipi di trattative hanno avuto luogo prima del 1979 e successivamente? Quali erano i partner coinvolti? I Cantoni intesi come autorità politica o le rispettive Aziende elettriche cantonali?

Limitandoci alle trattative intercorse nell'ambito del rinnovo delle concessioni a partire dal 2024, rileviamo che le stesse sono avvenute a più livelli, dapprima a livello tecnico (rappresentanti dei rispettivi uffici cantonali di riferimento e con anche la presenza di rappresentanti di AET e di un consulente esterno incaricato dal Canton URI, non avendo quest'ultimo una propria azienda elettrica) e in seguito a livello politico.

Dopo la presentazione del messaggio del 2021 da parte del Governo urano, le discussioni in merito alle divergenze sono state trattate da marzo 2021 a marzo 2022 da due delegazioni in rappresentanza dei due governi, che si sono incontrate 3 volte per discutere il dossier e trovare una soluzione. Le trattative, in assenza di qualsiasi margine di negoziazioni viste le posizioni espresse, si sono concluse con un nulla di fatto il 29 marzo 2022. Le divergenze riguardano in particolare l'interpretazione dell'art. 68 al 1 LUFİ, come pure la titolarità delle acque nel fiume Ticino e la titolarità dei relativi canoni per il loro sfruttamento a valle di Airolo negli impianti di Stalvedro, del Piottino e della Biaschina.

Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo, le delegazioni hanno quindi concordato sulla necessità di rivolgersi al DATEC ai sensi della LUFİ.

Con atto del 18 agosto 2022, recapitato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 22 agosto successivo, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) del DATEC ha intimato l'istanza 15 luglio 2022 del Canton Uri per una decisione ai sensi della LUF1 (art. 6 cpv. 1, art.33 cpv. 2 e art 68 cpv. 2) riguardante la concessione per lo sfruttamento delle acque del Lucendro, assegnando un termine al Ticino per presentare una presa di posizione su tale istanza.

Il 19 ottobre 2022, nel rispetto dei termini assegnati, il Canton Ticino ha presentato all'UFE le proprie osservazioni. Osservazioni che sono state parimenti intimate al Canton Uri per una replica, il cui termine è stato prorogato su richiesta di Uri di ulteriori due mesi sino al 28 marzo 2023.

3. In cosa consistono gli argomenti di disaccordo? E dove invece ci sono punti di accordo?

Il punto di accordo consiste nella volontà di entrambe le parti di costituire una società in cui entrambi i Cantoni detengono una parte degli impianti.

Il punto principale di disaccordo per cui è stata avviata la procedura presso il DATEC riguarda la suddivisione percentuale della proprietà degli impianti spettante ai due Cantoni con la riversione e rispettivamente la quota parte nella futura società.

La posizione assunta dal Governo ticinese si basa sulla situazione di fatto illustrata in precedenza – tutta l'acqua utilizzata negli impianti del Lucendro cade su territorio ticinese, una parte del salto dell'acqua del bacino imbrifero della Reuss (oltre 235 m) è di pertinenza ticinese, tutto il salto dell'acqua che defluirebbe verso sud (bacino imbrifero della Foss) è di pertinenza ticinese – ed esprime quanto stabilito dal diritto federale per la ripartizione degli impianti che sfruttano acque intercantonali, come appunto quelli del Lucendro. In questo senso, in applicazione del principio stabilito dall'art. 68 cpv. 1 LUF1, il Consiglio di Stato ritiene che la parte di comproprietà del Cantone Ticino sugli impianti del Lucendro debba essere del 60%.

Il Canton Uri sostiene invece che per la ripartizione percentuale fa stato il quantitativo totale d'acqua che defluirebbe verso nord indipendentemente se una parte del salto verso nord è ancora in territorio ticinese. Questa posizione sostenuta da Uri comporterebbe un ruolo maggioritario del Canton Uri del 55%.

4. Il Consiglio di Stato ritiene che le trattative in vista del rilascio della nuova concessione federale del 2024 siano partite per tempo? Oppure si è tergiversato giungendo allo stallo attuale alla vigilia del 2024?

Le trattative sono state avviate in tempo. Basti pensare che la decisione di far valere il diritto di riversione è avvenuta 11 anni prima della scadenza della concessione e quindi nel pieno rispetto di quanto prevede la legislazione federale in materia ossia disporre di una decisione da parte dell'autorità concedente (in Ticino il Gran Consiglio) almeno 10 anni prima della scadenza.

Purtroppo i tempi di decisione e di risposta da parte del Canton Uri sono risultati spesso molto lunghi, ritardando le trattative. A titolo di esempio, solo a dicembre 2020, e in seguito con il messaggio del 26 gennaio 2021, il Canton Uri ha espresso le prime

indicazioni della sua scelta strategica, che a tutt'oggi non è stata ancora approvata dal parlamento urano.

Il Consiglio di Stato sta operando in modo deciso per preservare i suoi interessi per quel che riguarda la quota parte ticinese e per contrastare le pretese aggiuntive del Canton Uri, ritenendole infondate già solo perché riguardano fra altro l'utilizzo negli impianti a valle di Airolo di acque prelevate dal fiume Ticino. Tali pretese erano già state avanzate dal Canton Uri negli anni '80 e il Governo ticinese già allora le aveva rifiutate.

Per completezza occorre ricordare inoltre che la deviazione a sud delle acque non avviene a titolo gratuito. L'allora Atel ed oggi la Lucendro SA versa al Canton Uri un'indennità, per utilizzo delle acque rispettivamente per mancato utilizzo su suolo urano, pari al canone d'acqua per uno sfruttamento potenziale dal confine Ticino – Uri fino al Lago dei quattro Cantoni.

5. Cosa è previsto da ora fino al rinnovo della concessione? Le trattative proseguono e, se sì, con quali argomenti a difesa degli interessi cantonali? Oppure sono già chiuse e le decisioni sono in mano al DATEC?

Le parti hanno convenuto che le trattative sono concluse. Si attende la decisione del DATEC.

6. Quale previsione si può fare circa la decisione del DATEC?

Non abbiamo indicazioni in merito alle tempistiche del DATEC.

7. Siccome in passato il fondovalle del Canton Uri è stato oggetto di dissesti idrogeologici e se ciò fosse utile alle trattative, non si ritiene plausibile argomentare che la Diga del Lucendro, oltre a essere un'infrastruttura per la produzione di elettricità, in fondo costituisce anche una sorta di protezione dalle piene di cui il Canton Uri beneficia, giustificando quindi una quota minoritaria di proprietà da parte di quel Cantone?

Questo tema potrà essere esaminato, assieme ad altri, dalle autorità competenti nell'ambito delle discussioni per la ricerca di una soluzione.


In conclusione, possiamo affermare il Canton Ticino ha sempre operato con spirito costruttivo e collaborativo nella ricerca di una soluzione concordata, conforme alle disposizioni legali vigenti in materia e sostenibile per entrambi le parti nella difesa dei loro legittimi interessi. Sarà ora il DATEC a doversi esprimere e chiaramente il Ticino agirà affinché i suoi interessi siano salvaguardati, consentendo un uso razionale delle acque in linea con gli obiettivi della politica energetico-climatica nazionale e cantonale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

RG n. 2078 del 26 aprile 2023

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri